



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ARTT. 164 E SS. DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO VIA NAPOLI” E DI UNA PORZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO VIA MILANO”, CON LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO ALL’ASILO NIDO DI VIA NAPOLI SITO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

CIG: 70620235BC

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO VIA NAPOLI” E DI UNA PORZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA “NIDO VIA MILANO”

PREMESSA

I servizi per l’infanzia del comune di San Giovanni Valdarno, organizzati ai sensi della vigente normativa in materia (L.R.32/2002; D.P.G.R.41/R/2013), prevedono un servizio di Nido d’Infanzia denominato “ASILO NIDO VIA MILANO”, gestito in forma prevalentemente diretta, e un servizio di Nido d’Infanzia denominato “ASILO NIDO VIA NAPOLI”, gestito in forma indiretta, entrambi ubicati in San Giovanni Valdarno (AR) e funzionalmente collegati tra loro attraverso un’attività permanente di coordinamento pedagogico e gestionale-organizzativo.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.1 Il presente capitolato disciplina l’affidamento della gestione in concessione:
- del **servizio educativo per l’infanzia “NIDO VIA NAPOLI”**, da svolgersi in San Giovanni Valdarno (AR), Via Napoli 19/a;
 - di una **porzione del servizio educativo per l’infanzia “NIDO VIA MILANO”**, da svolgersi in San Giovanni Valdarno (AR), Via Milano 33. Nel nido di **Via Milano**, l’entità della porzione di servizio affidato in concessione potrà lievemente variare, in diminuzione o in aumento, nel corso della gestione; a seguito di cessazioni dal servizio del personale comunale in previsione nel corso dei prossimi anni, la gestione indiretta potrà inoltre progressivamente aumentare.
- 1.2 La capienza funzionale della struttura “**Nido Via Napoli**” è stimabile in n. 50 posti, a norma del Regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi per la prima infanzia approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R e ss.mm.ii.; considerato pari al 20% il tasso di assenza medio dei frequentanti, la struttura consente una ricettività stimabile proporzionalmente più alta. Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

1.3 La porzione del servizio educativo “**Nido Via Milano**” oggetto della presente concessione corrisponde, per l'A.E. 2017-2018, alla sezione “lattanti” (riservata a bambini nella fascia di età 3-12 mesi), per la quale sono previsti n. 18 posti.

1.4 Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso, comprendenti il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese, delle quote di frequenza e accessorie dovute per il servizio da parte delle famiglie dei fruitori.

1.5 Nel nido di **Via Milano**, la fornitura di generi alimentari, la conseguente preparazione e distribuzione e la manutenzione ordinaria dell'immobile sono a carico del Comune anche riguardo alla porzione di servizio affidata in concessione.

1.6 La graduatoria iniziale degli iscritti al servizio in oggetto sarà stabilita dall'Amministrazione con propri criteri e modalità.

1.7 Qualora la lista di attesa delle graduatorie istituite dal Comune risultasse esaurita, potranno essere accolti, nel corso dell'anno, ulteriori bambini, previa presentazione della domanda al Comune.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO

2.1 VIA NAPOLI

Apertura del servizio di Nido dal lunedì al venerdì con un orario di apertura dalle 07:30 alle 18:30. Gli utenti potranno utilizzare il servizio con orari flessibili adeguabili ai bisogni dei genitori (soprattutto lavoratori), a costi differenziati, optando per uno dei seguenti moduli di fruizione:

- 4 ore senza pranzo mattina (con colazione)
- 4 ore senza pranzo pomeriggio (con merenda)
- 5 ore con pranzo mattina
- 6 ore con pranzo mattina
- 7 ore con pranzo mattina
- 8 ore con pranzo mattina
- 9 ore con pranzo mattina

2.2 VIA MILANO

Apertura del servizio di Nido dal lunedì al venerdì con un orario di apertura dalle 07:30 alle 16:00. Gli utenti potranno utilizzare il servizio con i seguenti orari:

- 7:30 – 13:00 con pranzo
- 7:30 – 16:00 con pranzo



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

2.3 Dettagli di funzionamento:

- a) L'età dei bambini varia dai 12 mesi compiuti ai 36 mesi nel nido di **Via Napoli** e dai 3 ai 36 mesi nel nido di **Via Milano**. Per l'A.E. 2017-2018, la porzione del nido di **Via Milano** affidata in concessione corrisponde alla sezione "lattanti", riservata ai bambini in età 3-12 mesi.
- b) L'Amministrazione si riserva la possibilità di attivare in futuro la sezione "lattanti", riservata a bambini nella fascia di età 3-12 mesi, anche nel nido di **Via Napoli**.
- c) Nel caso di ammissione di bambini/e diversamente abili, il Concessionario dovrà provvedere a quanto disposto dai servizi territoriali competenti e dal regolamento applicativo della L.R.32/2002, senza oneri per l'Amministrazione, fino ad un massimo di due unità per ciascun anno educativo. Oltre tale limite la stazione appaltante coprirà tutte le spese.
- d) I mesi di apertura del nido di **Via Napoli** sono da settembre a luglio compresi (11 su 12 mesi all'anno) per un totale stimato di 218 giornate – variabile tra 215 e 220 in relazione al calendario dell'anno scolastico di riferimento. Il nido di **Via Napoli** osserverà un'apertura con l'inizio dei primi giorni del mese di settembre e fino al 31 luglio; il mese di chiusura estiva è agosto.
- e) Il nido di **Via Milano** dovrà essere funzionante per almeno 42 settimane, con apertura all'utenza entro la prima decade di settembre e fino al 30 giugno; nel mese di luglio, il servizio sarà attivo e garantito ad almeno il 50% dei bambini scritti, secondo quanto disposto dal "Regolamento di organizzazione dei servizi comunali dell'infanzia" approvato con Deliberazione G.M. n. 219/2012;
- f) I giorni di chiusura, oltre alle festività previste a livello nazionale, sono le vacanze natalizie e pasquali (per tali festività, il calendario dei giorni di chiusura verrà concordato anno per anno dal Concessionario e dall'Amministrazione Comunale); nel nido di **Via Milano**, le festività natalizie e pasquali corrisponderanno a quelle del calendario scolastico regionale, e saranno altresì osservate le eventuali chiusure infrafestive deliberate annualmente dalla Giunta Comunale;
- g) Il giorno di inizio dell'anno educativo verrà concordato con l'Amministrazione Comunale.
- h) Sono previsti i seguenti operatori: Educatori Prima infanzia, Addetti all'Assistenza. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere calcolato sulla base di quanto disposto all'art. 27 del D.P.G.R. 41/R/2013. Il progetto di gestione deve prevedere una dotazione organica rispettosa dei parametri minimi previsti dal suddetto D.P.G.R..

2.4 Nel nido di **Via Napoli**, l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso esistesse un concreto interesse da parte dell'utenza, di valutare un ulteriore ampliamento delle fasce orarie.

Art. 3 - NATURA DEL SERVIZIO

3.1 I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa di legge e contrattuale e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

3.2 In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio di asilo nido, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituire il Concessionario per l'esecuzione delle attività educative ed assistenziali, a danno e a spese dell'inadempiente, oltre che applicare le previste penalità. Il Concessionario è, in particolare, espressamente obbligato al rispetto della normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali contenuto nei vigenti C.C.N.L. del personale dipendente degli Enti Locali.



Art. 4 – PRINCIPI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 I servizi comunali per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative e sociali, che perseguono l'obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e contribuiscono a realizzare il diritto all'educazione.

4.2 Il servizio educativo dovrà favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini, lo sviluppo dell'autonomia e della capacità creativa per progettare la propria esperienza e per costruire la propria conoscenza, lo sviluppo della comunicazione interpersonale fra bambini e fra bambini ed adulti, allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee, dei pensieri e nella cooperazione, intese come chiavi di volta dello sviluppo individuale, nonché come fattori fondamentali di un'educazione orientata al rispetto valorizzante della diversità, alla tolleranza e alla pace, la valorizzazione delle diversità sessuali e culturali, assunte come valore.

4.3 Tali finalità saranno perseguite in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di proprie originali culture, nonché aventi diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno del servizio medesimo. Dette finalità verranno perseguite, altresì, in raccordo con le altre istituzioni-agenzie educative e scolastiche o ad altro titolo interessate ai problemi dell'infanzia e dell'educazione, presenti sul territorio. Il perseguimento di detti obiettivi contribuirà, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne ed uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri.

Art. 5 – IMMOBILI DESTINATI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO DI VIA NAPOLI

5.1 L'immobile concesso in San Giovanni Valdarno (Ar), Via Napoli 19/a - planimetria allegata - dovrà essere destinato allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara, di un servizio di Nido d'Infanzia, in conformità con le leggi regionali in materia.

5.2 E' posta a carico del Concessionario l'esecuzione di lavori accessori di ristrutturazione dell'immobile di Via Napoli finalizzati all'ampliamento dell'attuale capienza, come da progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 235 del 22/12/2016, che viene allegato alla documentazione di gara ai soli fini di descrivere i termini di sostenibilità e fattibilità dell'intervento, ma non è vincolante per il Concessionario, il quale potrà decidere di realizzare le finalità che il progetto si propone con modalità operative diverse.

5.3 E' altresì a carico del Concessionario l'allestimento degli ambienti di Via Napoli con gli arredi, le attrezzature, i materiali e le strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio (fatto salvo quanto già presente nella struttura). Con riferimento a quanto previsto all'art. 24 del DPGR 41/R/2013, gli ambienti del nido destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini devono contenere arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente. I diversi materiali di gioco devono essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e quantità al numero dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi. L'allestimento degli ambienti, da



concordare con l'Amministrazione, dovrà per quanto possibile essere in armonia con gli arredi già presenti nella struttura.

5.4 Il Concessionario riconosce, senza alcuna eccezione o riserva, che i locali sono di piena ed esclusiva disponibilità del Concedente e che ogni altra eventuale opera realizzata nei locali medesimi diventerà anch'essa di piena ed esclusiva disponibilità del Comune di San Giovanni Valdarno, fatti salvi gli arredi e le attrezzature acquistati dal Concessionario, che rimangono di proprietà di quest'ultimo, con facoltà per l'Amministrazione di acquistarli al valore residuo di ammortamento.

5.5 I locali sono concessi a titolo gratuito, poiché le finalità socio-educative hanno prevalenza su quelle prettamente economiche del bene.

5.6 L'immobile viene concesso completo di alcuni arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche, di cui il concorrente prenderà visione durante il sopralluogo – obbligatorio – formulando la propria offerta sulla base dello stato di fatto dell'immobile e delle dotazioni presenti. Delle stesse sarà redatto apposito inventario.

5.7 Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso dell'immobile e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L'eventuale danneggiamento eccedente il normale logorio d'uso comporterà, *ipso facto*, il risarcimento del danno da parte del Concessionario medesimo.

5.8 Nessun addebito potrà essere posto a carico del Concessionario in caso di calamità naturali, atti vandalici et simili.

5.9 Per quanto riguarda il nido di **Via Milano**, vista la prevalenza di gestione diretta, la parte di immobile destinata alla porzione di servizio affidata in concessione è già completa di arredi, attrezzature e materiali.

Art. 6 - ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/ MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

6.1 E' facoltà del Concessionario, e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare, presso la struttura di **Via Napoli**, altre tipologie di offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale e degli obblighi contenuti nel presente capitolato.

6.2 I servizi, nella fattispecie e a titolo esemplificativo, possono essere:

- servizio di nido da attuarsi durante il mese d'agosto o in altri periodi di sospensione dell'attività educativa;
- servizio di post-nido, di prolungamento dell'orario oltre le ore 18:30;
- servizio di nido per il sabato;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria.



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

6.3 I servizi aggiuntivi di cui sopra potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido; in particolare, per l'organizzazione di servizi per i quali serve la collaborazione dell'Amministrazione Comunale ed il reperimento di locali/strutture idonee, sarà necessario avanzare la richiesta con largo anticipo.

6.4 La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal Concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e trasmesse per la presa d'atto.

6.5 Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione Comunale il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

6.6 Per lo svolgimento delle attività aggiuntive presso la struttura di Via Napoli, il Concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido comunale.

6.7 Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi saranno a carico del Concessionario.

6.8 Il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di San Giovanni Valdarno il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

7.1 Anni educativi dal 2017/2018 al 2022/2023 fino a luglio 2023 compreso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare il rinnovo del contratto relativo alla presente concessione per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) anni dalla sua scadenza.

7.2 È previsto l'obbligo, a carico del Concessionario, di proseguire nell'erogazione del servizio, oltre la naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, ovvero per motivazioni non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione Comunale.

7.3 Il Comune può esercitare la facoltà di consegna anticipata della concessione e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato), previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare all'esecuzione anticipata.

Art. 8 – PROVENTI, CORRISPETTIVO DI GESTIONE, CORRISPETTIVO PER LAVORI ACCESSORI, EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Area 3 **SUPPORTO**Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

8.1 Il concessionario introiterà direttamente le rette dalle famiglie degli iscritti al servizio di **Via Napoli** e alla porzione di servizio di **Via Milano** affidata in concessione, secondo le seguenti tariffe:

- a) **Via Napoli** - In rapporto ai moduli di fruizione previsti per il servizio di nido, la retta mensile massima a carico delle famiglie è di € 550,00 onnicomprensivi. L'importo per ciascun modulo o 'pacchetto' in forma proporzionale, è stabilito come segue:

Tempo	TOTALE in euro onnicomprensivi
9 ore con pranzo mattina	€ 550,00
8 ore con pranzo mattina	€ 490,00
7 ore con pranzo mattina	€ 430,00
6 ore con pranzo mattina	€ 370,00
5 ore con pranzo mattina	€ 300,00
4 ore senza pranzo mattina (colazione)	€ 240,00
4 ore senza pranzo pomeriggio (merenda)	€ 240,00

- b) **Via Milano** - La retta mensile massima a carico delle famiglie è di € 500,00 onnicomprensivi. La tariffa varia in base alla fascia oraria di utilizzo del servizio e, per quanto riguarda i residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno, all'indice familiare ISEE legato alle prestazioni per minorenni. Gli importi per i residenti per l'A.S. 2017-2018, come da Deliberazione G.M. n. 24 del 14/02/2017, sono i seguenti:

INDICE	ISEE	TARIFFA MENSILE ONNICOMPR. USCITA ORE 16.00	TARIFFA MENSILE ONNICOMPR. USCITA ORE 13.00
1	oltre € 25.000	€ 500	€ 400
2	da € 12.001 a € 25.000	€ 350	€ 290
3	fino a € 12.000	€ 250	€ 210
4	esclusivamente su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di San Giovanni Valdarno	ammissione gratuita per l'utente, con pagamento della retta da parte del Servizio Sociale del Comune di San Giovanni Valdarno	

Gli importi a carico dei non residenti sono i seguenti:

TARIFFA MENSILE ONNICOMPR. USCITA ORE 16.00	TARIFFA MENSILE ONNICOMPR. USCITA ORE 13.00
€ 500	€ 400

Nel Nido di **Via Milano**, sono altresì previste riduzioni della tariffa mensile:

- nel caso di più figli frequentanti (50% per ogni foglio superiore al primo);
- durante il periodo di ambientamento (25% per ambientamento dalla prima alla seconda settimana del mese, 50% dalla terza settimana, 75% dalla quarta settimana);
- in caso di frequenza inferiore a 10 giorni/mese (20%).



8.3 Il corrispettivo dell'appalto consiste nel diritto per l'affidatario di gestire economicamente le attività oggetto della gara.

8.4 Il Comune di San Giovanni Valdarno, al fine di favorire l'attuazione delle attività gestionali-organizzative e fornire una risposta alla domanda di servizi all'infanzia **mantenendo costi contenuti per l'utenza**, riconosce al Concessionario **un corrispettivo per ciascun bambino iscritto, che andrà ad integrare i proventi maturati dallo stesso nella svolgimento della propria attività**. Il corrispettivo per la gestione tecnica del servizio e per l'ideazione e la realizzazione delle progettualità educative è stabilito in **€ 330,00 mensili per ciascun bambino iscritto, oltre IVA o trattenute di legge se dovute, equivalente alla cifra posta a base di gara per il ribasso percentuale**. La cifra a bambino/mese effettivamente corrisposta quale corrispettivo di gestione sarà quella offerta in sede di gara dal soggetto che si aggiudicherà la concessione. Il Comune garantisce un corrispettivo di gestione corrispondente alla cifra offerta in sede di gara per 30 bambini per 11 mesi; garantisce inoltre un corrispettivo corrispondente alla cifra offerta in sede di gara per ciascun bambino iscritto oltre i primi trenta, per ciascun mese di utilizzo del servizio.

8.5 L'importo del corrispettivo a perequare, necessario ad assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, è stato stabilito sulla base di valutazioni sugli attuali costi e introiti di gestione dei servizi alla prima infanzia comunali, considerando:

- costo del lavoro (calcolato sulla base dell'ultimo CCNL Cooperative Sociali), costi di produzione (ammortamenti, utenze, polizze, refezione, materiali, manutenzione ordinaria), costi generali e amministrativi;
- remunerazione attraverso introiti medi da rette a carico dell'utenza, calcolati sulla base dei dati relativi alle rette medie introitate dal servizio di nido di Via Napoli (dati SIRIA 2015) e dalla sezione lattanti del nido di Via Milano (media riferita agli ultimi due anni educativi), in vigenza delle correnti tariffe.

8.6 Il Comune di San Giovanni Valdarno riconosce al Concessionario una somma massima di **€ 80.000,00 onnicomprensivi**, pari all'importo complessivo risultante dal quadro economico del progetto di ristrutturazione approvato con Deliberazione G.M. n. 235 del 22/12/2016), per l'esecuzione delle opere accessorie di ristrutturazione dell'immobile di **Via Napoli**. Tale importo massimo sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa contabilizzazione e fatturazione degli stessi.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

9.1 Il soggetto aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

9.2 La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.



Area 3 **SUPPORTO**

Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

9.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

9.4 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del sopra richiamato D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 – PERSONALE DEI SERVIZI DATI IN CONCESSIONE

10.1 Ai sensi della normativa vigente, i profili del personale che il Concessionario si impegna ad impiegare nel servizio sono i seguenti:

- a) **educatore**: il ruolo dell'educatore deve essere incentrato sulla pianificazione e gestione di attività educative, di cura e custodia del bambino finalizzate a offrire opportunità di crescita armoniosa nella dimensione cognitiva, espressiva, sensoriale e relazionale. L'educatore è la figura di riferimento dei bambini, attua programmi individuali, di gruppo e di piccolo gruppo, definiti in base alle peculiarità di ogni bambino, sia nel rispetto della soggettività che delle tappe evolutive. L'educatore svolge una funzione importante di sostegno alla famiglia, non tanto come figura che agisce su delega, ma come esperto capace di facilitare l'assunzione di un ruolo attivo dei genitori, nei confronti del processo di crescita e sviluppo del bambino. L'educatore deve favorire la socializzazione fra genitori, sviluppando a tale proposito forme concrete di solidarietà.
- b) **addetto all'assistenza**: ha funzioni di supporto al personale educativo oltre che di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'ambiente. L'assistente partecipa alla programmazione, conosce e sostiene la realizzazione delle attività educative ed è attivo nella relazione con le famiglie. Non ha responsabilità di progettazione, ma condivide e sostiene i processi educativi.

10.2 Il concessionario si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione educativa già impiegato dal precedente gestore salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

10.3 In accordo con le leggi regionali vigenti e nel rispetto dei CCNL vigenti, oltre alle ore frontali, per il personale educativo dovrà essere previsto un tempo settimanale di lavoro senza bambini (c.d. "monte ore"), per l'organizzazione del lavoro, la formazione, la progettazione, l'osservazione, la documentazione, la valutazione dell'attività educativa e il rapporto con le famiglie. Anche per il personale addetto all'assistenza è necessario prevedere ulteriori tempi, rispetto all'orario di lavoro ordinario, da dedicare alla partecipazione a incontri formativi e di sezioni.

10.4 La presenza del personale dovrà essere garantita in relazione alle iscrizioni dei bambini e alle frequenze effettive, che saranno aggiornate mensilmente. In relazione alle eventuali variazioni mensili, sia in eccesso che in difetto, il Concessionario sarà tenuto, dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento, ad adeguare la dotazione del personale sulla base, sempre, dei parametri previsti dalla normativa Regionale in materia.

10.5 Tutto il personale educativo e di assistenza dovrà essere in regola con la vigente normativa sanitaria.



10.6 Il Concessionario è autorizzato, rimanendo comunque l'unico responsabile e referente verso il Concedente – non costituendo ciò subappalto – ad impiegare personale di altra società/ditta/cooperativa per l'effettuazione dei servizi di pulizia giornaliera e di manutenzione del resede esterno a giardino.

10.7 Il Concessionario è tenuto altresì all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di minimi retributivi, di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e di tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

Art 11 – VERIFICHE-VALUTAZIONI DEI SERVIZI DEL NIDO

11.1 Il Comune, attraverso i propri uffici, effettuerà – ai sensi di legge – controlli e verifiche tese a rilevare:

- la corretta attuazione delle previsioni e prescrizioni della presente concessione;
- il rispetto delle indicazioni definite dalla normativa in materia;
- la puntualità nell'assolvimento degli obblighi verso i lavoratori (in attuazione e rispetto del contratto di lavoro);
- altre verifiche tese a evidenziare il rispetto del complesso degli impegni assunti dal Concessionario verso l'ente, le famiglie, i bambini;
- la qualità dei servizi mediante la valutazione della soddisfazione degli utenti;

11.2 Qualora dalle predette verifiche emergano gravi inadempienze ed irregolarità nella gestione, l'Amministrazione potrà adottare tutte le iniziative che riterrà più opportune per garantire il regolare svolgimento dei servizi e, ove sia verificata l'impossibilità di pervenire a tale soluzione, potrà adottare tutte le iniziative indicate nei successivi articoli.

Art. 12 – VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

12.1 Il Concessionario si obbliga alla trasmissione di una relazione consuntiva annuale sull'attività complessiva svolta nell'anno educativo, unitamente alla proposta di piano di lavoro per l'anno educativo successivo, nonché a fornire prontamente le informazioni richieste circa l'andamento delle attività.

12.2 L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario medesimo, di tutte le prescrizioni contenute nel presente documento e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

12.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario copia degli atti derivanti dall'applicazione di strumenti di controllo adottati dal Concessionario stesso (moduli di verifica della qualità, questionari di feedback, ecc.) oppure di richiedere l'applicazione di



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

propri strumenti atti a verificare lo svolgimento del servizio e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 13 – REVISIONE PREZZI

13.1 Via Napoli - La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata della concessione mentre, a partire dal secondo anno, si procederà, su richiesta del Concessionario, all'aggiornamento delle rette, a partire dal 1° settembre di ogni anno, sulla base dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e impiegati, relativi al precedente mese di giugno.

13.2 Via Milano - Le tariffe vengono annualmente deliberate dalla Giunta Municipale.

Art.14 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E MANUTENZIONE ORDINARIA

14.1 Via Napoli

Il Concessionario deve farsi carico dei seguenti oneri:

- tutte le spese per il personale (retribuzioni, oneri contributivi, assistenziali e fiscali ecc., nonché le spese per l'utilizzo, da parte del personale, della mensa del Nido);
- fornitura dei pasti, per il quale il Concessionario è autorizzato ad avvalersi di qualificato fornitore esterno di cui dovrà dare preventiva notizia al Concedente;
- spese per materiale didattico;
- spese per materiale igiene personale bambini e adulti;
- spese per materiale igiene e pulizia dei locali;
- spese per materiale di lavanderia;
- spese per assicurazioni varie, di cui ai successivi articoli;
- costi di formazione e coordinamento;
- spese per le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, eventuale connessione internet, con obbligo di intestarsi direttamente le utenze;
- TARI;
- spese per gli arredi, qualora quelli presenti nella struttura siano deteriorati o da integrare;
- acquisto dei materiali e dei prodotti di consumo per l'igiene degli ambienti e delle persone (compreso ogni tipo di carta);
- acquisto del materiale sanitario, del servizio lavanderia, del materiale di uso e didattico, dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia, macchinari compresi, della sostituzione e integrazione di arredi logori o mancanti, materiale di cancelleria (N.B. i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e preventivamente approvati dal competente servizio sanitario);
- spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni del D.Lgs .81/2008 e ss.mm.ii..

14.2 Via Milano – porzione del servizio in concessione

Il Concessionario deve farsi carico dei seguenti oneri:

- tutte le spese per il personale (retribuzioni, oneri contributivi, assistenziali e fiscali etc);
- spese per assicurazioni varie, di cui ai successivi articoli;
- costi di formazione e coordinamento;
- spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni del D.Lgs .81/2008 e ss.mm.ii..



14.3 Il Concessionario si obbliga ad acquistare annualmente, previ accordi con l'Amministrazione Comunale, materiale didattico per un importo minimo di € 20,00 annui per ciascun bambino iscritto.

14.4 La manutenzione ordinaria dell'immobile di **Via Napoli**, del resede esterno, delle attrezzature e degli strumenti spetta al Concessionario. Per manutenzione ordinaria si intende:

- locali interni: manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti, di infissi e serrande, di impianti di riscaldamento e sanitario, sostituzione di vetri, tinteggiatura di pareti, rifacimento serrature e chiavi, manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, verniciatura di opera in legno e metallo;
- parti esterne dell'immobile: manutenzione ordinaria di grondaie, sifoni e colonne di scarico, manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari, della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti,
- resede esterno: manutenzione ordinaria del cancello e della recinzione, delle aree verdi e delle piantagioni, delle attrezzature di arredo.

14.5 La manutenzione ordinaria dell'immobile di **Via Milano** e la manutenzione straordinaria di entrambi gli immobili spettano al Comune. Per manutenzione straordinaria si intende, per esclusione, tutto quello che non rientra nella manutenzione ordinaria.

Art. 15 – NORME GENERALI SUL PERSONALE

15.1 TEMPO DI LAVORO

Il tempo quotidiano di lavoro con i bambini del personale educativo e assistenziale è indicato nel progetto. Si dovrà prevedere il tempo da destinare, secondo le competenze, all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione delle attività educative, nonché alla preparazione dei materiali ed al rapporto con le famiglie secondo criteri e modalità fissati nel regolamento per l'infanzia del Comune di San Giovanni Valdarno.

15.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale organizzerà momenti di confronto, studio e aggiornamento rivolti agli operatori, i quali dovranno garantire, senza onere per il Comune di San Giovanni Valdarno, la loro presenza e partecipazione.

Il Concessionario si farà carico della formazione e dell'aggiornamento periodico del personale. Dette attività non dovranno interferire con il normale svolgimento del servizio.

15.3 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il personale educativo e ausiliario impegnato nei servizi, qualora assente a qualsiasi titolo, dovrà essere regolarmente sostituito con personale in possesso degli stessi titoli culturali e di servizio del personale incaricato, fornendo all'Amministrazione Comunale, contestualmente, la necessaria documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, qualora non già depositata.

15.4 Il numero di educatori per il nido e di ausiliari è indicato nel progetto elaborato dal Concessionario. Dovranno essere tenute presenti le disposizioni delle leggi della Regione Toscana vigenti in materia.



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

15.5 Durante l'apertura del servizio all'utenza, dovrà essere presente personale assistente in misura adeguata al numero di utenti del servizio.

15.6 Il Concessionario si impegna a favorire la continuità educativa nel rapporto educatore/bambino.

15.7 TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e requisiti di cui alle disposizioni delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 16 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

16.1 Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura la funzione di coordinamento pedagogico e organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il reciproco raccordo degli stessi e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

16.2 Il soggetto incaricato della funzione di coordinamento pedagogico avrà il compito di verificare che il personale sia dotato di maturità personale, di disponibilità al lavoro di gruppo e di effettiva motivazione alla cura e all'educazione dei bambini. Qualora si dovessero rilevare gravi carenze in merito, al Concessionario sarà richiesta la sostituzione immediata ed insindacabile del personale.

Art.17 - SICUREZZA

17.1 Il Concessionario, nella gestione dei servizi di che trattasi, dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale impiegato nel servizio e per gli utenti (D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.), nonché le disposizioni eventualmente previste per gli specifici servizi dalla normativa di settore.

17.2 Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle norme in materia di manipolazione dei cibi, sicurezza, antincendio e tutte le norme che intervengano nel corso della durata dell'affidamento che dispongono direttive riferite ai pubblici esercizi.

17.3 Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. Tale piano deve contenere in particolare, oltre a quanto previsto dalla normativa, l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità). In esso dovranno essere inoltre indicati i nominativi delle figure che avranno responsabilità legate alla sicurezza, dei lavoratori che opereranno negli ambienti e degli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

17.4 Si dà atto che, riguardo al servizio da svolgersi presso la struttura di **Via Napoli**, non sussistono rischi da interferenza, trattandosi di gestione esclusiva del servizio da parte del concessionario. Riguardo alla porzione di servizio da svolgersi presso la struttura di **Via Milano**, si dà atto che non sussistono rischi da interferenza durante il primo anno educativo, poiché il concessionario e il personale comunale opereranno in ambienti distinti, ancorché all'interno dello stesso edificio; la stazione appaltante si riserva, nel corso della gestione, di riverificare la sussistenza di rischi da interferenza, nel caso di un'eventuale futura necessità di condivisione di spazi tra la porzione di servizio affidata in concessione e quella gestita dal Comune. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare i documenti relativi ai rischi da interferenza che verranno trasmessi dalla stazione appaltante nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi necessari.

Art. 18 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DOCUMENTAZIONE PERIODICA DELL'ATTIVITA'

18.1 Il personale educativo ed ausiliario che il Concessionario metterà a disposizione si costituirà in gruppo di lavoro.

18.2 Lo stesso avrà la responsabilità educativa, di custodia e cura dei bambini ad esso affidati, della pulizia e della manutenzione ordinaria dei locali e degli ambienti, oltre che del corretto svolgimento di altre mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in progetto.

18.3 Al personale educativo è richiesta periodicamente, nell'ambito degli indirizzi forniti dal Responsabile dei servizi presso l'Amministrazione Comunale e dal coordinatore pedagogico, la progettazione e la programmazione scritta delle esperienze, delle attività di cura ed educative, nonché l'adozione di tecniche di osservazione/documentazione con la redazione di test intermedi e finali di verifica e valutazione.

18.4 Il Responsabile comunale dei servizi e il coordinatore pedagogico si impegnano a partecipare alle riunioni periodiche di verifica della gestione per l'organizzazione delle attività di cui al precedente articolo. Gli operatori si incaricheranno della corretta compilazione dei registri e della modulistica predisposti dal servizio, al fine di una corretta rilevazione delle presenze e delle attività condotte.

Art. 19 - SERVIZIO DI CUCINA (Nido Via Napoli) E PULIZIA

19.1 **Via Napoli** - Al Concessionario competono:

- fornitura dei pasti, con possibilità di avvalersi di fornitore esterno;
- sporzionamento, distribuzione e somministrazione diretta dei pasti, ivi comprese le colazioni e le eventuali merende;
- pulizia dell'ambiente e delle attrezzature di cucina, stoviglie e dispensa;
- pulizia dei locali e degli ambienti, con riferimento a:
 - pulizia dei pavimenti ed altre superfici piane, di tutti i locali interni adibiti al servizio di nido;
 - pulizia e riordino degli spazi esterni di pertinenza;
 - pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici e giochi vari;
 - pulizia ripiani e spolveratura di mobili, attrezzature e suppellettili;
 - pulizia giornaliera, con battitappeto, dei tappeti e garanzia di almeno un lavaggio mensile



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: *Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio*

- degli stessi ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità;
- pulizia di vetri, infissi, corpi illuminati, pareti e soffitti.

19.2 Via Milano – porzione del servizio in concessione

Al Concessionario competono:

- assistenza alla somministrazione dei pasti, ivi comprese le colazioni e le merende;
- pulizia dei locali e degli ambienti, con riferimento a:
 - pulizia dei pavimenti ed altre superfici piane, di tutti i locali interni adibiti al servizio di nido;
 - pulizia e riordino degli spazi esterni di pertinenza;
 - pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici e giochi vari;
 - pulizia ripiani e spolveratura di mobili, attrezzature e suppellettili;
 - pulizia giornaliera, con battitappeto, dei tappeti e garanzia di almeno un lavaggio mensile degli stessi ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità;
 - pulizia di vetri, infissi, corpi illuminati, pareti e soffitti.

Art. 20 – SERVIZIO MENSA NEL NIDO DI VIA NAPOLI

20.1 Per la fornitura dei generi alimentari e dei pasti da somministrare ai bambini/e, per i quali il Concessionario è autorizzato ad avvalersi di fornitore esterno, è obbligatorio offrire un menù idoneo per la fascia di età 12- 36 mesi, per tutta la durata del contratto di concessione.

20.2 Il Concessionario dovrà provvedere, con proprio personale appositamente organizzato, sulla base delle indicazioni contenute nella presente concessione e nel progetto dalla stessa predisposto, sotto il controllo del responsabile comunale dei servizi e, per quanto attiene le linee pedagogiche prescelte dal Coordinatore pedagogico, all'organizzazione del servizio mensa, (eventualmente mediante l'utilizzo di cibo fornito al nido già pronto), alle funzioni di sporzionamento, distribuzione e somministrazione del cibo nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità a quanto indicato nel manuale di autocontrollo (HACCP), che dovrà restare a disposizione all'interno della struttura, oltre che degli organi ufficiali di controllo, anche del personale preposto da parte del Comune.

20.3 Il Concessionario dovrà comunicare al concedente i menù stagionali, la tabella merceologica, le grammature ed ogni altra variazione apportata agli stessi. I menù dovranno tener conto delle esigenze specifiche dei bambini, con particolare riferimento ai casi di intolleranza alimentare, diete speciali o etico-religiose debitamente certificate.

20.4 I prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti dovranno essere, nei limiti del possibile, da filiera corta e comunque sempre di provenienza nazionale, ad eccezione delle banane che verranno fornite dal commercio equo e solidale. I prodotti alimentari dovranno provenire tutti da produzione biologica e, dove non reperibili, da produzione integrata, permettendo l'uso di prodotti convenzionali solo per il pesce o nel caso di mancata reperibilità di un eventuale prodotto nel mercato nazionale. Non è permesso l'uso di prodotti della IV gamma, pre-cotti, formaggi fusi, dadi, preparati per brodo e alimenti con additivi. L'utilizzo di prodotti surgelati è consentito per il pesce e limitatamente ad alcune tipologie di vegetali (es. piselli). Il pesce utilizzato per la preparazione dei pasti dovrà essere totalmente deliscato e privo di pelle. Il pollame dovrà provenire esclusivamente da allevamenti a terra. Tutti i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti devono



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

Pag. 16

avere una vita residua dal termine minimo di conservazione non inferiore ad un 1/3 della shelf-life e non inferiore a 2/3 della shelf-life in fase di approvvigionamento.

20.5 La produzione dei pasti effettuata all'interno dell'asilo nido o proveniente da altro centro cottura dovrà rispettare la linea fresco-calda. Nel caso di pasti da asporto, gli stessi devono essere forniti in contenitori isotermitici, multiporzione con vasca in acciaio inox. Il tempo di trasporto dovrà essere il più breve possibile e comunque non superiore a 30'.

20.6 Il servizio di sporzionamento dovrà essere effettuato con stoviglie tradizionali e uso di tovagliato. Il lavaggio delle stoviglie dovrà essere effettuato con macchina lavastoviglie dotata di dosatori automatici e relativo programma di controllo degli stessi. Il personale addetto allo sporzionamento e al relativo riordino dovrà essere specificatamente indicato nel piano di autocontrollo, dovrà essere dotato di adeguato abbigliamento e, nella fascia oraria necessaria allo svolgimento di tale servizio, non dovrà svolgere mansioni promiscue.

20.7 Il menù adottato dall'avvio del servizio dovrà essere approvato dalla ASL di competenza. Lo stesso dovrà rispettare i vigenti indirizzi nutrizionali relativi ai L.A.R.N., le linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla prevenzione e le linee della Regione Toscana nell'ambito della ristorazione. Il menù dovrà essere stagionale, con almeno 3 alternanze di menu nel corso dell'anno, ognuno articolato su 4 settimane, dove saranno dettagliate settimanalmente la variabilità di frutta e verdura, in stretta correlazione con la stagionalità. La frequenza della carne dovrà essere limitata e comunque andrà privilegiata la presenza di carni bianche (avicunicole) rispetto alla carne rossa. Il menù dovrà comprendere la descrizione analitica dei piatti con ricettario.

Art. 21 – RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

21.1 Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto della concessione, compresi i danni a persone e/o cose, fatta eccezione per le responsabilità conseguenti alla titolarità dell'immobile e alla manutenzione straordinaria dello stesso, degli impianti e degli arredi.

21.2 A tale scopo il Concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuta aggiudicazione della gestione in concessione del servizio, a pena di decadenza dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente contratto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del Concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000 per ogni sinistro e per anno, senza sottolimiti per danni a persone e a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione. Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

21.3 L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, nel nido di **Via Napoli**, il Concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

Art. 22 - RESPONSABILITA' DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

22.1 Il Concessionario designerà un proprio Coordinatore responsabile dei servizi, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento. Il Coordinatore dovrà prestare servizio presso il nido di **Via Napoli**.

22.2 All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità di coordinamento, la composizione delle graduatorie secondo i propri criteri, le funzioni di indirizzo generale pedagogico, di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio. Il referente dell'Ente è individuato nel Dirigente dell'Area III Supporto.

Art. 23 - OBBLIGHI DELLE PARTI

23.1 Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'attuazione del progetto quale prezzo a perequare è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese facenti carico al gestore e sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura se dovuta o dettagliato rendiconto, entro i 60 giorni successivi alla ricezione.

23.2 Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio con gli orari e le modalità fissate nel progetto. Eventuali variazioni o ritardi, dovute a cause imprevedibili ed improvvise, che precludano il corretto svolgimento del servizio, dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile comunale.

23.3 Verificandosi inadempienze nell'esecuzione del servizio di cui trattasi, l'Amministrazione, ai sensi di legge, può rescindere il contratto determinando l'entità dei danni sofferti con relativa richiesta di risarcimento.

23.4 Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre al concessionario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che il concessionario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

23.5 L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la disponibilità ad effettuare prestazioni integrative aggiuntive (esempio "turni di servizio"), da svolgersi nel complesso dei servizi alla prima infanzia del Comune (nido di **Via Napoli** e nido di **Via Milano**). Tali interventi richiedono l'inserimento nelle attività di operatori in possesso di requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione (profilo di educatore ai sensi della vigente normativa regionale). Entità annua non stimabile.



23.6 L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere al Concessionario, già dal primo anno educativo, la disponibilità ad effettuare prestazioni di servizi di pulizia, riordino ambienti e materiali e collaborazione con gli educatori, da svolgersi nel complesso dei servizi alla prima infanzia del Comune, per un'entità annua stimabile in un massimo di € 30.000.

Art. 24 – SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali e dell'acquisto pasti mensa, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

Art. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda/cooperativa/soggetto, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali lo stesso modifichi la propria identità giuridica.

Art. 26 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO –CLAUSOLA PENALE

26.1 Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 26, l'Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del Concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

26.2 L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo previsto. Per l'applicazione delle penali, l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

- a. le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del Concessionario;
- b. la decisione definitiva verrà assunta dal Dirigente comunale competente alla gestione del contratto.

Art. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

27.1 L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 23 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

Pag. 19

- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.

27.2 In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all'applicazione della penali previste. L'amministrazione avrà altresì facoltà di risolvere il contratto, decorsa una annualità, qualora intervengano circostanze sopravvenute che rendano non più conveniente ed opportuno per la stessa realizzare la propria finalità attraverso tale concessione (a titolo di esempio non esaustivo chiusura del servizio disposta dall'amministrazione, apertura nuovo servizio in altra sede, etc.).

27.3 Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti. Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultima sarà da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 28 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

28.1 Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà restituire l'immobile con gli arredi ed il materiale in dotazione, nella consistenza e nella stessa situazione di fatto e di diritto nella quale si trovava all'atto della consegna. Gli arredi e le attrezzature forniti a cura e spese del Concessionario rimangono di proprietà di quest'ultimo, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di acquistarli al valore residuo di ammortamento.

28.2 E' fatto salvo, per quanto riguarda i beni mobili, il normale deterioramento derivante dall'uso corretto e conforme alla specifica natura e destinazione di ciascun elemento. Lo stesso dovrà consegnare al Comune tutti i registri, tabulati e documentazione in genere, relativa ai servizi svolti.

Art. 29 - GARANZIE PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO

29.1 Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo il caso di forza maggiore. In ogni caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

29.2 Per quanto non previsto nella presente concessione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.



Area 3 SUPPORTO

Unità Organizzativa: Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

29.3 Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio, ove alla scadenza del contratto il concedente non intenda rilevare gli impianti secondo quanto stabilito dalla convenzione, il Concessionario, su richiesta del concedente, dovrà proseguire il servizio stesso alle condizioni previste dal presente capitolato adeguate alla situazione di fatto, in atto alla scadenza regolare.

Art. 30 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO

Sono applicabili, nella fattispecie, tutte le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di servizi all'infanzia, vigenti nell'arco temporale di durata del contratto.

ART. 31 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

31.1 Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

31.2 In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Foro di Arezzo.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

Faranno carico al Concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 33 - NORME FINALI

33.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione Comunale, a mezzo del suo legale rappresentante, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di appalti pubblici.

33.2 Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione al Comune di San Giovanni Valdarno.

San Giovanni Valdarno, 18/04/2017

Il Dirigente Area III - Supporto
D.ssa Susanna Benucci

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....